

B
40332
15863

STATUTO DELLA SOCIETA' "TERAMO LAVORO" Srl

TITOLO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' E CAPITALE SOCIALE

PARTE PRIMA - Costituzione, sede, oggetto sociale e durata.

Art. 1 (Costituzione)

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "TERAMO LAVORO" s.r.l.
2. La società svolge le attività di cui all'art. 5 del presente statuto utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house" ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. e del T.U.E.L. D.Lgs. 267 del 2000 e dell'articolo 13 della Legge 248 del 2006, nell'interesse del socio pubblico, Provincia di Teramo, che all'atto della costituzione detiene interamente il capitale sociale.

Art. 2 - (Sede sociale)

1. La società ha sede legale nel Comune di Teramo, presso la sede della Provincia di Teramo.

Art. 3 - (Indirizzo e Controllo)

1. La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e pertanto il socio pubblico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
2. Il controllo "analogo" si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui al presente statuto, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L.
3. In particolare il controllo è esercitato attraverso la consultazione con riferimento alla gestione dei servizi svolti dalla società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative. Le modalità di esercizio del controllo analogo saranno ulteriormente specificate, in base alle prescrizioni previste dalle norme vigenti, dalla Convenzione generale di servizio e dai Disciplinari di Settore che verranno sottoscritti dalla società e dall'Ente affidatario dei servizi strumentali.
4. L'Amministratore della società relazionerà al socio sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta, presentando entro il 30 novembre di ciascun anno e fatte salve eventuali e diverse determinazioni del socio, da assumere previa richiesta della società, al Presidente della Provincia di Teramo il budget economico-finanziario dell'anno successivo, unitamente al Piano Operativo annuale di Sviluppo della società ed alla programmazione del fabbisogno del personale, per la successiva approvazione. Il Piano Operativo è costruito sulla base degli indirizzi e degli obiettivi forniti dal socio.
5. Il budget economico-finanziario, il piano operativo, il piano di investimenti e la programmazione del fabbisogno del personale approvati hanno carattere autorizzatorio e vinco-

lante per la società e quindi obbligano quest'ultima a segnalare, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, ogni scostamento delle entrate e delle spese rispetto a quelle riportate nei suddetti documenti.

6. Il Presidente della Provincia potrà verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione dell'Azienda esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi, anche richiedendo all'Amministratore Unico della società tutti i dati relativi all'andamento della società ed ai risultati parziali della gestione, sia economica che finanziaria, alla valutazione degli standard di qualità, economicità e tempestività dei servizi, alla verifica degli adempimenti contrattuali e delle modalità con cui gli stessi vengono attuati.

7. La società realizza la propria attività a favore del socio o dei soci titolari del capitale sociale.

8. La società dovrà utilizzare gli eventuali utili prodotti comunque per attività svolte a favore della Provincia di Teramo, secondo gli indirizzi espressi dai soci.

Art. 4 - (Durata)

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

2. Essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 5 - (Oggetto sociale)

1. La società ha per oggetto la realizzazione dei servizi strumentali da svolgere, in maniera prevalente, in favore della Provincia di Teramo nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare:

1 Servizi di supporto e assistenza tecnica in materia di servizi per l'impiego, politiche per il lavoro e formazione

2 Servizi di supporto e assistenza tecnica in materia di gestione di Finanziamenti nazionale ed europei

3 Servizi di supporto e assistenza tecnica in materia di ruoli, sanzioni, tributi, concessioni, espropri

4 Servizi di supporto e assistenza tecnica in materia di servizi bibliotecari

5 Servizi di supporto e assistenza tecnica per i servizi di manutenzione, custodia, pulizia e facchinaggio del patrimonio immobiliare di competenza provinciale

6 Servizi di supporto e assistenza tecnica per i servizi di manutenzione stradale ed aree verdi di competenza provinciale

7 Servizi di supporto e assistenza tecnica per la gestione dei servizi sociali di competenza provinciale

8 Servizi di supporto tecnico e assistenza tecnica per la gestione di attività amministrative afferenti ai Settori provinciali come specificati nei Disciplinari specifici relativi a: informatizzazione, raccolta e fascicolazione documentaria, elaborazione e catalogazione dati, rapporti con gli utenti.

implementazione dell'informatizzazione degli Uffici provinciali, supporto amministrativo all'effettuazione dei servizi tecnico-amministrativi di competenza provinciale ed attività connesse.

9 Servizi di supporto e assistenza tecnica per le attività connesse all'installazione e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

10 Servizi di supporto e assistenza tecnica per la gestione dei magazzini provinciali comprendente la conservazione e la consegna del materiale

11 Servizi di supporto e assistenza tecnica in materia di ambiente, energia, rifiuti e discariche

12 Servizi di supporto e assistenza tecnica in materia di urbanistica, genio civile, edilizia, protezione civile

13 Servizi di supporto e assistenza tecnica in materia di micologia

2. La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

3. La società può compiere le operazioni mobiliari aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nonché acquistare o locare immobili necessari all'esercizio dello stesso, nel rispetto di quanto disposto dal presente Statuto.

4. La società per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo dovrà assicurare che le risorse umane utilizzate siano dotate di adeguata competenza professionale.

5. L'esercizio di attività in favore di soggetti terzi potrà essere svolta, previa approvazione da parte dell'assemblea, purché non rechi in alcun modo pregiudizio allo svolgimento dei servizi affidati che debbono comunque rimanere prevalenti.

PARTE SECONDA - Capitale sociale e quote

Art. 6 - (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

2. La quota del capitale sociale sarà posseduta, in ogni caso, soltanto da soggetti pubblici per tutta la durata della società.

3. La quota di partecipazione della Provincia di Teramo non potrà comunque essere inferiore al 51 % del capitale sociale, anche in caso di successive determinazioni concernenti l'ingresso nella società di altri soggetti pubblici, sempre nel rispetto delle vigenti norme sulle società strumentali "in house".

Art. 7 - (Aumenti o diminuzioni del capitale sociale)

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice

Civile in materia, delle leggi vigenti in materia e del presente Statuto, e fatta salva in ogni caso la condizione di cui all'art. 6, comma 2.

2. La Provincia può conferire alla propria società beni in natura, anche in aumento di capitale sociale.

Art. 8 - (Finanziamenti dal socio)

1. Il socio, in conformità alle norme di legge in vigore, potrà effettuare finanziamenti alla società, che salvo diverse pattuizioni, saranno considerati mutui infruttiferi di ogni interesse e remunerazione.

TITOLO II - ORGANI SOCIALI

PARTE PRIMA - Socio Unico, poteri e funzionamento

Art. 9 - (Organi della società)

1. Sono organi della società:

- L'Assemblea;
- L'Amministratore Unico;
- Il Revisore Unico o il Collegio Sindacale, nei casi obbligatori previsti dalle vigenti norme in materia.

Art. 10 - (Assemblea)

1. L'assemblea rappresenta i soci ed essendo la Provincia di Teramo socio unico della società, l'Assemblea è costituita dal Presidente della Provincia, legale rappresentante della Provincia di Teramo.

2. L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo vorrà sottoporre alla sua approvazione, nel rispetto delle indicazioni e direttive ricevute dall'Ente che ne esercita il controllo analogo.

3. In particolare, sono sottoposti all'Assemblea :

1 l'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione sulla distribuzione

degli utili;

1 la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'Amministratore unico;

2 la determinazione del compenso agli organi amministrativi, nei limiti di legge;

3 la nomina del revisore unico o del collegio sindacale, nei casi previsti dalle vigenti norme;

4 le decisioni inerenti e conseguenti la visione di piani report e indicatori inerenti la gestione dell'azienda

5 le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale

modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti

del socio;

6 la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;

7 la trasformazione della società;

8 le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua

revoca;

1 la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

2 le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile;

2 l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

3 l'aumento o diminuzione del capitale sociale;

4 l'alienazione di beni immobili disponibili e dei mobili registrati e mobili in generale purchè di un valore pari o superiore a €. 20.000,00.

4. All'Assemblea partecipa il Socio, nonché, senza diritto di voto, l'organo amministrativo e l'organo di controllo. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio della Provincia di Teramo. L'Amministratore è tenuto inoltre a convocare senza ritardo l'assemblea quando n'è fatta domanda dal socio; nella domanda devono essere indicati gli oggetti da trattare.

5. In caso di impossibilità dell'Amministratore, o di sua inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Revisore Unico o dal Presidente del collegio sindacale.

6. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima, o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. L'Amministratore e gli eventuali revisore unico o sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

7. Se l'Amministratore o il revisore o i sindaci non partecipano all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Il mancato rilascio della predetta dichiarazione da parte dell'Amministratore o di un revisore per tre volte consecutive, costituisce motivo di revoca della carica.

Art. 11 - (Verbale delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal verbale firmato dal presidente e dal segretario.

2. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dall'Amministratore Unico stesso.

PARTE SECONDA - Organo amministrativo, poteri e funzionamento

Art. 12 - (Organo amministrativo e durata della carica, poteri attribuiti, revoca e cessazione)

1. La società è amministrata da un Presidente con funzioni di Amministratore Unico.

2. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea. L'Amministratore Unico assume tutti i poteri di gestione della so-

cietà, così come previsto per legge e dal presente statuto, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea.

3. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte dell'assemblea, l'Amministratore provvederà all'adempimento di quanto previsto all'articolo 3 del presente statuto.

4. L'Amministratore è nominato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed è rieleggibile.

5. La revoca o la sostituzione, nei casi previsti dalle vigenti norme, è di esclusiva spettanza dell'Assemblea.

Art. 13 - (Verbale delle deliberazioni dell'Amministratore unico)

1. Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal presidente e da un segretario appositamente designato dall'Amministratore.

Art. 14 - (Compensi e rimborsi spese all'Amministratore)

1. All'Amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio, regolarmente documentate.

2. L'Assemblea assegnerà all'Amministratore un compenso, che potrà essere costituito da una quota fissa ed una variabile, ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, tenendo presente che nel complesso il predetto compenso non potrà essere superiore al massimo percepito dai Dirigenti della Provincia di Teramo.

PARTE TERZA - Legale rappresentanza

Art. 15 - (Rappresentanza sociale)

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

PARTE QUARTA - Organo di controllo

Art. 16 - (Revisore unico)

1. Il controllo legale dei conti può essere svolto da un Revisore Unico, nominato dall'Assemblea dei soci, fatto salvo quanto previsto all'art. 2477 c.c. Il revisore unico deve essere iscritto al registro dei Revisori Contabili.

2. La durata dell'incarico è pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il compenso è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

3. Per la revoca dell'incarico, cause d'ineleggibilità e di decadenza, si applicano le norme di legge.

Articolo 17 - (Collegio Sindacale)

1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, la gestione della società sarà verificata dal Collegio Sindacale.
2. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.
3. Nei casi di nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro dei Revisori Contabili.
4. I sindaci sono nominati dall'assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dell'Assemblea d'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.
6. Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, con riferimento alle tariffe professionali in vigore.

Articolo 18 - (Cause di ineleggibilità e di decadenza)

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.
2. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Articolo 19 - (Cessazione dalla carica)

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.
3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 20 - (Competenze e doveri del collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c.. Il collegio sindacale svolge anche le funzioni di controllo contabile.
 2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
 3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
- 

5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO III - ESERCIZI SOCIALI, DIVIDENDI E ALTRE CLAUSOLE

PARTE PRIMA - Esercizi sociali e ripartizione degli utili

Art. 21 (Esercizi sociali)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore procede alla formazione del bilancio a norma di legge. Detto bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli 2423 - 2431 codice civile, così come stabilito dall'articolo 2423 medesimo del codice civile. Tale bilancio viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364 codice civile.

3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere differito il termine per la convocazione della relativa Assemblea.

Art. 22 - (Ripartizione degli utili)

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale e il 15% (quindici per cento) per riserve straordinarie, vengono attribuiti al socio pubblico Provincia di Teramo, salvo che l'Assemblea deliberi assegnazioni per riserve straordinarie o per altra destinazione o disponga di riportarli in tutto e in parte ai successivi esercizi.

2. Il pagamento degli utili è effettuato presso la Tesoreria Provinciale a decorrere dal giorno fissato dall'Assemblea.

PARTE SECONDA - Scioglimento, clausola compromissoria e altre disposizioni

Art. 23 - (Scioglimento)

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed il compenso.

Art. 24 - (Rinvio alla legge)

1. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Firmato:

Catarra Walter

Venanzio Cretarola

Notaio Teresa De Rosa sigillo

28 MAG. 2010

TERAMO Sede
dipendenza)

(data)



RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI

costituenda: **TERAMO LAVORO S.N.L.**
(denominazione o ragione sociale)
di PROVINCIA TERAMO
(sede e scopo sociale)
Euro: **10.000,00**
(contenimento in denaro)

ALLEGATO **C**
AL REPERTORIO N. **40332**
ALLA RAGIONE N. **18963**

per **VALTER CATARRA** residente in **per la carica di PRESIDENTE**
di PROVINCIA DI TERAMO

oggi versato presso di noi, per conto dei soci sottoscrittori della suddetta società ed a tenore e per gli effetti degli artt. 2325 e ss. (per società per azioni), 2452 e ss. (per le società in accomandita per azioni), 2482 e ss. (per le società a responsabilità limitata) la somma sotto indicata.

| SOCI SOTTOSCRITTORI | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|
| Cognome e nome | Luogo e data di nascita | Residenza | Importo versato |
| PROVINCIA DI TERAMO | | | € 10.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| - Ammontare complessivo versato €. | | | 10.000,00 |

diecimila euro

28 MAG. 2010

(il cassiere)


TERCAS - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A.
Sede di **TERAMO**

AVVERTENZE

- Il versamento al versamento eseguito in data odierna il sottoscritto prende atto ed accetta che:
1. Ai fini della restituzione delle somme depositate - che avviene mediante accredito su un conto intestato agli aventi diritto o attraverso l'emissione di assegno circolare trasferibile all'ordine degli stessi - all'azienda di credito deve essere presentata in ogni caso la ricevuta di versamento oppure copia autenticata dell'atto costitutivo della società, ove la ricevuta stessa risulta allegata in originale a tale atto. Nel caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, gli aventi diritto alla restituzione del deposito devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, sottrazione o smarrimento), manlevi l'azienda di credito da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.
 2. In caso di avvenuta costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione trovasi la sede sociale - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che la società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, precisando se a firma congiunta o disgiunta.
 3. In caso di mancata costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto relativo alla società che si doveva costituire.
 4. In caso di regolare costituzione della società, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono gli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa. In caso di mancata costituzione, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono i sottoscrittori, decorsi 90 giorni dalla data del deposito.
 5. In caso di mancata costituzione della società, il rimborso viene effettuato agli aventi diritto congiuntamente e solo in casi eccezionali questa azienda di credito si riserva la facoltà di consentirlo pro-quota ai singoli sottoscrittori. E' del pari facoltà di questa azienda restituire le somme prima del termine di cui al precedente art. 4, tranne che nel caso di rimborso pro-quota e comunque dietro presentazione ad integrazione della documentazione di cui al precedente art. 3, di una dichiarazione di tutti i sottoscrittori con la quale gli stessi dichiarano di rinunciare alla costituzione della società.
 6. Rimane a proprio carico l'onere relativo all'imposta di bollo di cui all'art. 13 Tariffa parte I del DPR 842/72 applicata sul presente documento nonché sulla ricevuta di restituzione delle somme depositate.

[Signature]

CERTIFICO IO SOTTOSCRITTA AVV. TERESA DE ROSA, NOTAIO IN ROSE-
TO DEGLI ABRUZZI, ISCRITTA NEL RUOLO DEI DISTRETTI NOTARILI
RIUNITI DI TERAMO E PESCARA, CHE LA PRESENTE COPIA CHE SI
COMPONE DI UN FOGLIO E' CONFORME ALLA RICEVUTA DEL 25% DEI
CONFERIMENTI IN DENARO, RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 2464
C.C., DALLA BANCA TERCAS SEDE TERAMO ALLA COSTITUENDA SOCIE-
TA' TERAMO LAVORO S.R.L. CON SEDE IN TERAMO.
TERAMO, 28 MAGGIO 2010.



all'

vent

Ros

Si

No